



**SETTIMA  
CONFERENZA  
NAZIONALE**

Regolamento Nazionale delle/dei Giovani Comuniste/i

# INDICE

[Art. 1 - Gestione del tesseramento](#)

[Art. 2 - Organismi competenti per le controversie disciplinari](#)

[Art. 3 - Organizzazione della conferenza nazionale](#)

[Art. 4 – Costituzione delle Assemblee regionali delle/dei Giovani Comuniste/i](#)

[Art. 5 - Soglie degli organismi dirigenti](#)

[Art. 6 - Periodicità delle convocazioni degli organismi dirigenti e delle assemblee](#)

[Art. 7 - Gruppi di lavoro](#)

[Art. 8 - Finanziamento e cassieri](#)

## Art. 1 - Gestione del tesseramento

1. Le/i portavoce a tutti i livelli hanno il diritto di ottenere copia dei moduli di adesione delle/dei Giovani Comuniste/i dall'organismo competente del Partito, essi possono custodire un registro delle/degli iscritte/i alle/ai Giovani Comuniste/i nel rispetto delle norme sulla riservatezza di cui all'art. 77 dello Statuto.

## Art. 2 - Organismi competenti per le controversie disciplinari

1. Il Collegio nazionale di garanzia è competente per le controversie riguardanti le/i componenti del Coordinamento nazionale.
2. Il Collegio regionale di garanzia è competente per le controversie riguardanti le/i portavoce o referenti regionali e le/i componenti del Coordinamento regionale.
3. Il Collegio federale di garanzia è competente in tutti gli altri casi salvo che la/il compagna/o non ricopra ruoli nel partito per i quali è prevista una diversa competenza.

## Art. 3 - Organizzazione della conferenza nazionale

1. Entro quattro mesi dalla scadenza naturale del mandato il Coordinamento nazionale provvede ad eleggere una Commissione nazionale per la Conferenza e ad approvare un calendario dei lavori.
2. Tale Commissione deve essere composta tendendo a rispettare le diverse provenienze territoriali e le diverse tendenze politiche in seno al Coordinamento nazionale.
3. La Commissione si dota al suo interno di due gruppi di lavoro così come di seguito illustrati: un gruppo per la redazione del documento politico e della ricezione ed elaborazione nel fascicolo della conferenza di eventuali documenti, tesi ed emendamenti alternativi; un gruppo per l'elaborazione del regolamento della conferenza e di proposte di modifica del regolamento nazionale.
4. In caso di conferenza straordinaria essa deve essere svolta entro tre mesi dalla convocazione.
5. Sia in caso di conferenza ordinaria che straordinaria gli organismi dirigenti devono insediarsi con la prima seduta entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori della conferenza.

## Art. 4 – Costituzione delle Assemblee regionali delle/dei Giovani Comuniste/i

1. Le Assemblee regionali sono costituite su istanza di due o più Federazioni insistenti sullo stesso territorio regionale rappresentative almeno il 60%

delle/degli iscritte/i della Regione secondo l'ultimo tesseramento rilevato.

2. L'istanza deve essere approvata dai Coordinamenti federali ove costituiti o dalle Assemblee delle/degli iscritte/i; i Portavoce provvedono a trasmettere l'istanza alla Segreteria regionale del Partito, il quale ha cura di inoltrarla a tutte le altre Federazioni della regione interessata.
3. Entro la fine dell'anno in cui è stata posta l'istanza, le Federazioni che hanno aderito ad essa, secondo le modalità di cui al precedente comma, procedono a inviarla all'Esecutivo nazionale.
4. L'Esecutivo nazionale entro trenta giorni convoca il Coordinamento nazionale delle/dei Giovani Comuniste/i, il quale ratifica l'istanza e procede a trasmetterla alla/al Presidente del Collegio regionale di garanzia competente, il quale provvede alla prima convocazione dell'Assemblea regionale delle/dei Giovani Comuniste/i.
5. Le Assemblee regionali costituite non necessitano del rinnovo delle istanze di costituzione ad ogni Conferenza, salvo scioglimento nel caso di insistenza sul territorio regionale di una sola Federazione per più di un anno.

## Art. 5 - Soglie degli organismi dirigenti

1. Le Federazioni aventi un numero di iscritte/i pari o superiore a venti possono eleggere in Conferenza un Coordinamento. Esso deve tendere a rappresentare le/i iscritte/i dei diversi circoli del partito presenti nella federazione.
2. Nelle regioni aventi un numero di iscritte/i pari o superiore a quaranta l'Assemblea regionale può costituire, entro tre mesi dalla Conferenza nazionale, un Coordinamento regionale. Esso è composto da rappresentanti di tutte le federazioni costituite nella Regione. Le/i Portavoce federali sono componenti di diritto del Coordinamento.
3. Le assemblee regionali delle regioni con un numero di iscritte/i pari o superiore a quaranta eleggono una/un o due portavoce regionali, se due di genere diverso, invece che i referenti (o la/il referente) regionali.

## Art. 6 - Periodicità delle convocazioni degli organismi dirigenti e delle assemblee

1. L'assemblea federale si riunisce almeno una volta al mese. Nelle federazioni in cui è costituito il coordinamento federale, l'assemblea si riunisce almeno una volta ogni due mesi.
2. Il coordinamento federale si riunisce almeno una volta al mese.
3. L'assemblea regionale si riunisce almeno una volta ogni due mesi. Nelle regioni in cui è costituito il coordinamento regionale, l'assemblea si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
4. Il coordinamento regionale si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

5. Il coordinamento nazionale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

## Art. 7 - Gruppi di lavoro

1. Ogni assemblea o coordinamento può costituire al suo interno dei gruppi di lavoro.
2. I gruppi riferiscono ad ogni seduta dell'organismo corrispondente lo stato dei loro lavori.
3. A livello nazionale i membri del comitato esecutivo nazionale sono di norma responsabili di un gruppo di lavoro.

## Art. 8 - Finanziamento e cassieri

1. Sono fonti di finanziamento delle/dei Giovani Comuniste/i:
  - a. i contributi elargiti dal partito a tutti i livelli, sulla base dei regolamenti economico-finanziari locali e di accordi;
  - b. i proventi dell'autofinanziamento.
2. Qualora le/i giovani comuniste/i si dotino di una cassa e nominino una/un cassiera/e sono tenuti a comunicare nominativo, contatto telefonico e mail della/del cassiera/e alla/al tesoriera/e del livello corrispondente.
3. La/il cassiera/e è tenuto a tenere un rendiconto in forma semplificata delle entrate e delle uscite nonché a segnalare dove sia allocato il patrimonio delle/dei giovani comuniste/i, in particolare se in forma di denaro contante o presso prepagate o conti del partito. Tale rendiconto è trasmesso alla/al Tesoriera/e e per conoscenza al collegio di garanzia e alle/agli iscritte/i giovani comuniste/i del livello corrispondente, nel caso della/del Cassiera/e nazionale esso è trasmesso al Coordinamento nazionale.
4. I regolamenti economico-finanziari nazionale, regionali e federali del Partito fissano: i limiti di denaro contante a disposizione delle/dei giovani comuniste/i; la creazione di riserve di bilancio per l'organizzazione giovanile finanziate dai proventi della stessa; le modalità d'uso di tali riserve ed il rilascio di carte prepagate del partito ad uso delle/dei GC.

**Approvato durante il Coordinamento Nazionale del 18/02/2023:**  
*15 favorevoli, 2 astenuti.*